Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 11 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 212 DELL'11 SETTEMBRE 1939-XVII:

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare.

(2775)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1287.

Collocamento fuori ruolo di funzionari delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 998, relativo al collocamento fuori ruolo degli agenti delle Ferrovie dello Stato distaccati ad altre Amministrazioni od Enti;
Visto il R. decreto 15 aprile 1937-XV, n. 541;
Visto il R. decreto 7 aprile 1938-XVI, n. 275;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può collocare fuori ruolo, oltre ai quantitativi fissati dal R. decreto 7 aprile 1938-XVI, n. 275, un capo servizio principale (grado 1°) ed un ispettore capo superiore (grado 2°) per prestare servizio presso la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico.

Le quantità dei funzionari dei gradi 1° e 2° che la detta Amministrazione ha facoltà di collocare fuori ruolo verranno riportate a quelle stabilite dal citato R. decreto 7 aprile 1938-XVI, n. 275, quando cesseranno dall'indicata posizione due funzionari, rispettivamente di grado 1° e 2°, dei quali non sia necessaria l'immediata sostituzione presso l'Amministrazione o l'Ente ai quali erano assegnati.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 20. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. 1288.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Crispino e Crispiniano, in Termini Imerese (Palermo).

N. 1288. R. decreto 22 giugno 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di San Crispino e Crispiniano, in Termini Imerese (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 1289.

Trasformazione del Comitato di consulenza per gli studi sulla popolazione, con sede in Firenze, in Società italiana di demografia e statistica.

N. 1289. R. decreto 29 giugno 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Comitato di consulenza per gli studi sulla popolazione, con sede in Firenze, è stato trasformato in Società italiana di demografia e statistica ed è stato approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 1290.

Autorizzazione all'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona ad accettare un legato.

N. 1290. R. decreto 29 giugno 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona è autorizzata ad accettare il legato di L. 50.000 disposto in suo favore dal gr. uff. dott. Achille Forti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 1291.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare un legato.

N. 1291. R. decreto 29 giugno 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazionale nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare il legato di L. 200.000 nominali, in titoli di rendita italiana 3,50 %, disposto in suo favore dal sig. dott. Giovanni Piaggi fu Francesco, con testamento olografo in data 13 luglio 1937-XV, pubblicato e depositato il 20 giugno 1938-XVI, in atti del dott. Lorenzo Canal, notaio in Padova, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al suo nome e da conferirsi secondo le modalità dal testatore stesso fissate.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1292.

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Asili infantili Giovanni Cabella » con sede in Sant'Olcese (Genova).

N. 1292. R. decreto 6 giugno 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Asili infantili Giovanni Cabella », con sede in Sant'Olcese (Genova), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Posta Cervaro », « Torretta Cervaro » e « Cercola » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 giugno 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi riportati nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta Traisci Francesco, Paolo, Rocco, Domenico e Salvatore per 3/4 e Rosa Maria, Michele, Maria-Nicola e Vittoria per 1/4 fratelli e sorelle fu Matteo, in vocabolo « Posta Cervaro », « Torretta Cervaro » e « Cercola », ecc., al foglio di mappa 171 particella 15, foglio 172 particelle 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 28, foglio di mappa 173 particella 5, foglio di mappa 174 particella 7, foglio di mappa 197, particelle 10, 11, 12, per la superficie complessiva di Ha. 329.89.38 e la rendita imponibile di lire 20.488,17;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 luglio 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Posta Cervaro », « Torretta Cervaro » e « Cercola » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 550.000 (cinquecentocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1939-XVII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 268. — LESEN

(3985)

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Mezzanone », « Melfignana » e « S. Chiara » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 luglio 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Vasaturo Dolores fu Carmelo, al foglio di mappa n. 170, particella n. 9, in vocabolo « Mezzanone », particella n. 12 in vocabolo « Melfignana », al foglio di mappa n. 171 particella n. 13, in vocabolo « Melfignana »; al foglio di mappa n. 172, particella n. 23 in vocabolo « Melfignana »; al foglio di mappa n. 198, particelle nn. 1, 2, 3, in vocabolo « Melfignana » e particella n. 20 in vocabolo « Masseria S. Chiara » fabbricato rurale con diritto alla Corte n. 7, per la superficie complessiva di ettari 185.54.66 e con la rendita imponibile di lire 12.720,64;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 luglio 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Mezzanone », « Melfignana » e « S. Chiara » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 300.000 (trecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1939-XVII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 267. — LESEN

(3986)

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Coppa d'Oro » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 luglio 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo sito nel territorio del comune di Foggia e riportato nel catasto rustico di detto Comune in testa alla ditta De Luca Giuseppe, Francesco-Paolo e Riccardo, fratelli, fu Pietro; De Luca Luigi, Nicola ed Anna, fratelli e sorella, fu Giuseppe; De Falco Maria di Mariano, proprietari, e Tupputi Isabella fu Giuseppe ved. De Luca, usufruttuaria in parte, al foglio di mappa n. 182, particelle nn. 1 e 2, in vocabolo « Coppa d'Oro », per la superficie di ettari 40.33.94 e con la rendita imponibile di L. 1812,10;

Veduta l'istanza dell'Opera suddetta presentata il 17 luglio 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Coppa d'Oro » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 68.000 (sessantottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1939-XVII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 269. — LESEN

(3987)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 agosto 1939-XVII.

Modificazioni nella composizione di alcuni Comitati consultivi delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, concernente la costituzione ed il funzionamento delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, che attribuisce alle Corporazioni le funzioni demandate alla Commissione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici e al Comitato dell'azoto;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, contenente disposizioni sull'integrazione della funzione consultiva delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1937-XV, che detta norme per il funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 5, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22 e 23 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 20 aprile 1937-XV, contenente disposizioni per il funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni, sono modificati come segue:

I. — Art. 5. - Dopo il numero 3 è aggiunto il seguente numero:

« 4) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ».

II. — Art. 7 - Al testo della lett. *c*) è sostituito il seguente:

« *c*) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori dell'industria ».

III. — Art. 9. - Al testo della lett. *b*) è sostituito il seguente:

« *b*) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura ».

IV. — Art. 12. - *A*) Al testo della lett. *b*) è sostituito il seguente:

« *b*) otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti dei lavoratori dell'industria ».

B) Al testo della lett. *c*) è sostituito il seguente:

« *c*) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio ».

V. — Art. 14. - Dopo la lett. *f*) è aggiunto:

« *g*) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ».

VI. — Art. 15. - Dopo la lett. *e*) è aggiunto:

« *f*) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ».

VII. — Art. 17. - Dopo la lett. *e*) è aggiunto:

« *f*) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ».

VIII. — Art. 18. - Dopo la lett. *g*) è aggiunto:

« *h*) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ».

IX. — Art. 19. - Dopo la lett. *d*) è aggiunto:

« *e*) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ».

X. — Art. 22. - Dopo la lett. *c*) è aggiunto:

« *f*) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ».

XI. — Art. 23. - Dopo la lett. *d*) è aggiunto:

« *e*) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(4015)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 agosto 1939-XVII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Pizzirani Giuseppe e riconoscimento della qualità medesima al fascista Palladino Giuseppe.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Giuseppe Pizzirani, quale segretario federale di Rovigo;

Visti i propri decreti recanti la data 5 agosto 1939-XVII coi quali il fascista Giuseppe Pizzirani cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rovigo e viene nominato, in sua vece, il fascista Giuseppe Palladino;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Pizzirani cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Palladino, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rovigo e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 5 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(4016)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1939-XVII.

Riconoscimento dei delegati delle Sezioni viticoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'esecuzione del servizio di controllo e di vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 54 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, concernente l'unificazione degli enti economici nel campo dell'agricoltura;

Visto il R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, contenente le norme di coordinamento previste dall'art. 12 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1939-XVII, col quale, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto, in data 24 aprile 1939-XVII, relativo al riconoscimento dei delegati delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'esecuzione dei servizi di controllo e di vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Ritenuta la necessità di procedere al riconoscimento di delegati di altre Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, quali organi periferici dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, costituito a norma dell'art. 11 della citata legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266;

Vista la lettera in data 20 giugno 1939-XVII, n. 8340/13 dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, contenente i nominativi dei predetti delegati;

Decreta:

Agli effetti dell'art. 54 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, sono riconosciuti, quali delegati delle Sezioni viticoltura dei sottoindicati Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'esecuzione del servizio di controllo e di vigilanza sulla applicazione delle norme contenute nella legge stessa, per la parte di competenza delle dette Sezioni e nella circoscrizione della rispettiva Sezione, i signori:

Agrigento: dott. Scrofani Giovanni di Orazio;
Aosta: dott. Rossignoli Edoardo di Silvio;
Apuania (Massa): dott. Ciriani Peter fu Giulio;
Avellino: ing. De Martis Inigo fu Fausto;
Bari: dott. Saggese Michelangelo di Salvatore;
Belluno: dott. Bottico Giuseppe di Sante;
Brindisi: dott. Marino Leopoldo di Antonio;
Cagliari: ing. Amico Giulio di Michele;
Catanzaro: enol. Ferrari Angelo di Giuseppe;
Chieti: dott. D'Ercole Flavio di Silvino;
Cremona: dott. Carlotti Giovanni fu Luigi;
Cuneo: dott. Rupolo Giuseppe di Domenico.
Enna: rag. De Francesco Letterio di Gaetano;
Firenze: dott. Rossi Leopoldo di Luigi;
Fiume: dott. Tonini Eugenio di Girolamo;
Foggia: dott. Damato Gennaro di Giuseppe;
Forlì: dott. Sartori Adriano fu Carlo;
Gorizia: dott. Angeli Angelo fu Guglielmo;
Imperia: rag. Mondello Riccardo di Antonino;

La Spezia: Bancomina Bruno fu Giulio, Biglioni Carlo fu Giovanni, Borniotto Vittorio fu Paolo, dott. Ciriani Peter fu Giulio, Ciuffardi Armando di Enrico, Colò Felice fu Enrico, Fedi Mario di Giuseppe, Guerrieri Italo di Antonio, Isola Ormellino di Amedeo;

Lecce: Candido Gaetano di Michele, Indraccolo Marcello fu Ersilio;

Littoria: dott. Seghetti Franco di Gaetano;

Livorno: dott. Mazzei Enzo fu Pompeo;

Macerata: dott. De Portada Oscar fu Matteo;

Matera: dott. Bertaja Giorgio di Giuseppe;

Modena: ing. Guerci Francesco di Cornelio;

Nuoro: ing. Amico Giulio di Michele;

Padova: dott. Poso Ratiglia Vincenzo di Giovanni;

Parma: dott. Sampietro Giuseppe di Guido;

Pesaro: dott. De Portada Oscar fu Matteo;

Pescara: dott. D'Ercole Flavio di Silvino;

Piacenza: dott. Sampietro Giuseppe di Guido;

Pisa: dott. Mazzei Enzo fu Pompeo;

Pistoia: dott. Mercantini Mario di Evandro;

Pola: dott. Tonini Eugenio di Girolamo;

Potenza: dott. Bertaja Giorgio di Giuseppe;

Ragusa: dott. Ghirotti Antonio fu Pietro;

Ravenna: dott. Sartori Adriano fu Carlo;

Reggio Calabria: dott. Iriti Ignazio di Sebastiano;

Sassari: ing. Amico Giulio di Michele;

Savona: rag. Mondello Riccardo di Antonino;

Siena: dott. Mari Mario di Ernesto;

Siracusa: ing. Zappalà Nicolosi Vito fu Antonino;

Sondrio: Ceresoli Giovanni fu Domenico, dott. Jardini Giancarlo di Mario, Lamera Giuseppe di Giacomo, dott. Tosi Guido Mario fu Angelo;

Taranto: dott. Leanza Antonio di Pasquale;

Terni: dott. Zaccaria Mambrino di Pasquale;

Trapani: dott. Bianco Alberto fu Gaspare, dott. Casano Salvatore di Antonino, Di Bono Antonino di Vito, Figuccio Vincenzo di Pietro, Ingardia Salvatore fu Francesco, rag. Vaiarelli Alberto di Salvatore, Zerilli Nestore fu Andrea;

Treviso: dott. Bottico Giuseppe di Sante;

Udine: dott. Angeli Angelo fu Guglielmo, dott. Poggi Guido di Gaetano;

Venezia: dott. Poso Ratiglia Vincenzo di Giovanni;

Vercelli: dott. Bizzozzero Luigi di Silvio;

Verona: dott. Zanoni Enrico Plinio di Gaetano;

Viterbo: dott. Scatamacchia Carlo di Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3992)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1939-XVII.

Obbligo del contributo per l'erogazione delle indennità agli impiegati privati richiamati o volontari alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati ed assimilati che siano richiamati alle armi o arruolati volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Veduto l'art. 1 del R. decreto 14 agosto 1936, n. 1691, contenente le norme integrative per l'attuazione del Regio decreto predetto;

Veduto il decreto Ministeriale 8 giugno 1938, col quale si è sospeso l'obbligo del versamento del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa costituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in esecuzione dei Regi decreti predetti;

Ritenuta la necessità di assicurare alla cassa predetta le disponibilità occorrenti per far fronte al pagamento delle indennità dovute agli impiegati privati e ai prestatori di opera con trattamento equivalente o superiore, richiamati o volontari alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1939 è ristabilito l'obbligo previsto dal R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, e dal R. decreto 14 agosto 1936, n. 1691, del versamento del contributo da parte dei datori di lavoro alla Cassa, costituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per la erogazione delle indennità agli impiegati privati e ai prestatori d'opera con trattamento equivalente o superiore, richiamati o volontari alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.

Il contributo è dovuto, con effetto dalla decorrenza suddetta, dai datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e assicurazione e dei professionisti e artisti ed è fissato nella misura di L. 2 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta da detti datori di lavoro ai prestatori d'opera dipendenti, che abbiano la qualifica di impiegato a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o che per contratto collettivo abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1939-XVII.

Importazione di patate, da adibirsi esclusivamente ad uso di semina, per la campagna 1939-40.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalla cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme, allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, degli scambi e delle valute;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto d'importazione di patate, sancito dall'art. 8, lettera *c*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, è consentita in via eccezionale, per la campagna 1939-40 e sotto la osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali centoventimila da adibirsi esclusivamente ad uso di semina e da destinarsi pure esclusivamente ad uso di produzione precoce per l'esportazione.

L'importazione — subordinatamente alle autorizzazioni di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute — è ammessa per provenienza dagli Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da seme da importarsi ai sensi del precedente articolo debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « Originale » o altrimenti equivalente. In mancanza di questa, deve appartenere alla classifica immediatamente successiva.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone i controlli necessari per l'accertamento dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare con sopraluoghi alle colture di origine, nonchè con visite all'atto della spedizione e con ispezioni alle frontiere ai fini dell'ammissione definitiva, nel Regno, e successivamente alle coltivazioni.

Per i compiti di cui sopra il Ministero stesso delega la R. Stazione di patologia vegeta[illegible] Roma. Gl'importatori hanno l'obbligo di fornire alla [illegible]ne medesima le indicazioni del caso ed esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da « virus ») ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Photorimaca operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris,* od altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'art. 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza del 3 %, in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 2 i tuberi debbono essere importati e messi in circolazione nel Regno in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica e il nome e la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Art. 6.

Il contingente di cui all'art. 1 è ripartito, fra le organizzazioni di categoria interessate, dalla Commissione di cui al successivo art. 8.

L'importazione viene effettuata a mezzo di due organi di acquisto, ciascuno delegato dalla rispettiva categoria. Tali organi provvedono a ripartire le patate da seme importate tra i richiedenti della rispettiva categoria. Gli organi stessi, sia per l'importazione che per la ripartizione, debbono attenersi, oltre che alle disposizioni del presente decreto, ad ogni altra che venga loro impartita dalla R. Stazione di patologia vegetale di Roma, nonchè dalla Commissione di cui all'art. 8.

Gli organi di acquisto debbono consegnare le patate da seme importate ai coltivatori che siano loro indicati, entro il 31 ottobre p. v., dal Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Detti organi debbono, inoltre, tenere un registro di carico e scarico dal quale risultino la quantità e la qualità dei tuberi avuti in assegnazione e ceduti ai coltivatori, con la indicazione del nome di questi ultimi nonchè del quantitativo a ciascuno ceduto e del fondo in cui ha luogo la coltivazione.

Le proposte di assegnazione fatte dagli organi di acquisto di cui al comma 2 del presente articolo debbono essere trasmesse, per il visto, alla R. Stazione di patologia vegetale e, successivamente, per l'approvazione, al Ministero degli scambi e delle valute, cui spetta provocare la concessione delle relative licenze da parte del Ministero delle finanze.

Art. 7.

Gli enti e le persone che, per la prossima campagna intendano ottenere una assegnazione di quantitativi di patate da seme, debbono farne domanda, entro il 30 settembre 1939-XVII, alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura (Settore ortofrutticolo), o alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, ovvero una ditta commerciale, indicando la varietà, il quantitativo e le zone dove verrebbero coltivati i tuberi da importare.

Art. 8.

La Commissione incaricata di ripartire il contingente di cui all'art. 1 tra le organizzazioni di categoria interessate è presieduta dal direttore generale dei piani della produzione e costituita da tre funzionari, rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, degli scambi e delle valute, nonchè dal direttore della R. Stazione di patologia vegetale di Roma e da quattro rappresentanti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, del Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Detta Commissione determina la ripartizione del contingente per varietà e per Paesi di provenienza, nonchè per

zone di coltivazione, ed è chiamata, altresì, a dare parere su ogni questione inerente alla ripartizione o alla distribuzione delle patate da seme.

Art. 9.

La importazione non può protrarsi oltre il 30 aprile 1940-XVIII e deve avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Chiasso, Fortezza, Genova, Livorno, Napoli, Bari, Barletta, Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

La importazione, a cura degli organi all'uopo delegati, deve essere attuata in forma quanto più possibile accentrata, al fine di agevolare i previsti controlli di carattere genetico e fitosanitario, avvertendo, comunque, con adeguato anticipo, i RR. Osservatori fitopatologici preposti ai detti controlli circa la data di transito di ogni singola partita.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4019)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1939-XVII.
Sdoppiamento dell'Ufficio tasse in surrogazione di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio tasse in surrogazione di Genova per renderlo meglio rispondente alle aumentate esigenze dei numerosi servizi ad esso affidati;

Riconosciuta, in conseguenza, la necessità di variare la tabella medesima nella parte che riguarda le attribuzioni degli uffici della città di Genova e quelle dell'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio di Genova-Sampierdarena;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio tasse in surrogazione di Genova è sdoppiato nei due Uffici: Ufficio radio e concessioni governative e Ufficio imposte in surrogazione.

In conseguenza, le attribuzioni degli Uffici medesimi, e quelle degli Uffici della città di Genova e dell'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio di Genova-Sampierdarena, vengono modificate come all'acclusa tabella.

Art. 2.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto col 1° ottobre 1939-XVII.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
Genova:	AZIENDA DELLO STATO.
Radio e Concessioni governative	1. Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, compresi quelli attualmente in carico all'Ufficio atti giudiziari Bollo e Demanio di Sampierdarena-Genova; 2. Tasse di radiofonia sugli apparecchi per radioaudizioni circolari; 3. Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia; 4. Tassa annua sulle licenze ai costruttori e commercianti di materiali radiotelefonici; 5 Tasse di concessioni governative, compresi i permessi per porto d'armi e di caccia ed esclusi i diritti di segreteria e la vendita delle marche; 6. Tasse sulle privative industriali, istituzioni e cambiamenti di fiere e mercati, diritti di autore e sui marchi e distintivi, disegni e modelli di fabbrica; 7. Tasse varie e proventi di servizi pubblici; 8. Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli; 9. Contenzioso amministrativo per tutte le contravvenzioni alle leggi di competenza dell'ufficio e relativi depositi; 10. Entrate eventuali diverse e ricuperi di crediti verso funzionari e contabili dello Stato.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Introiti di proventi eventuali da riportare fra i funzionari dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; 2. Competenze per atti coattivi e per diritti di terzi; 3 Entrate eventuali Tesoro.
Genova:	AZIENDA DELLO STATO.
Imposte in surrogazione	1. Imposte in surrogazione del bollo e registro comprese quelle della sede distaccata di Genova-Sampierdarena; 2. Assicurazioni marittime ed assimilate, contratti vitalizi e quietanze di sinistri compresi quelli della sede distaccata di Genova-Sampierdarena; 3. Tasse del pubblico insegnamento; 4. Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, per i corsi di perfezionamento per licenziati. dalle scuole normali; 5 Contenzioso amministrativo per tutte le contravvenzioni alle leggi di competenza dell'ufficio e relativi depositi; 6. Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato; 7. Ricupero di spese
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Multe e spese di giustizia e competenze per atti coattivi; 2. Proventi eventuali ed utili e compensi diversi.
Genova:	AZIENDA DELLO STATO.
Atti giudiziari	1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari, con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessori;

Sede e denominazione dell' Ufficio	Ripartizione dei servizi
Segue Genova: Atti giudiziari	2. Tassa di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione; 3. Tasse di bollo sui documenti da prodursi in giudizio; 4. Tasse a debito; 5. Vendita di valori bollati alle cancellerie giudiziarie; 6. Riscossione di multe e spese di giustizia civile e penale ed amministrativa; 7. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale ed amministrativa; 8. Deposito per domande di revocazione e cassazione di sentenze; 9. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero; 10. Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie; 11. Imposta sui celibi; 12. Entrate eventuali diverse; e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato; 13. Ricupero di spese. AZIENDE SPECIALI. **1. Multe o spese di giustizia e competenze per atti coattivi;** **2. Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari;** **3. Proventi eventuali ed utili e compensi diversi;** **4. Vendita marche per diritti di urgenza per certificati del casellario giudiziario.**
Genova: **Bollo**	AZIENDE DELLO STATO. 1. Vendita di tutte le specie di valori bollati, comprese le marche per l'esazione dei diritti metrici, eccettuata la vendita alle Cancellerie giudiziarie ed i foglietti e libretti per le licenze di caccia e porto di armi; 2. Bollazione con punzone, marche e visto per bollo, eccettuata la bollazione sui documenti da prodursi in giudizio di cui al n. 3 della tabella per l'Ufficio atti giudiziari; 3. Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento: diritti erariali sugli spettacoli compresi quelli sui bagni e sulle cure fisiche: tasse di bollo sulle carte da giuoco, tassa sugli scambi, tassa sui trasporti; 4. Tassa sui contratti di borsa e sui titoli esteri; 5. Tasse di bollo riscuotibili in modo virtuale sui biglietti delle tramvie e linee automobilistiche, inserzioni nei giornali, avvisi, registri stato civile, tombole e lotterie; 6. Tasse di bollo in abbonamento sulle cassette di sicurezza, sugli assegni circolari e sui libretti di conto corrente; 7. Contenzioso amministrativo per tutte le contravvenzioni alle leggi di competenza dell'Ufficio e relativi depositi; 8. Proventi gabellari; 9. Entrate eventuali diverse, ricupero dei crediti verso i funzionari e contabili dello Stato; 10. Ricupero di spese. AZIENDE SPECIALI. 1. Competenze per atti coattivi; 2. Proventi eventuali ed utili e compensi diversi;
Segue Genova:	3 Vendita marche assicurazioni sociali, per la invalidità e vecchiaia; 4. Vendita di marche e fascette per imposta amministrata dalla Direzione generale delle privative.
Genova: Atti privati e Demanio	AZIENDA DELLO STATO. 1. Registrazione degli atti privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti principali ed accessori; 2. Demanio pubblico e patrimoniale - Enti amministrati ed asse ecclesiastico; 3. Eredità devoluta allo Stato; 4. Deposito per spese d'asta e di contratti; 5. Imposta sui dividendi delle società per azioni; 6. Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato; 7. Concorso alla spesa per fondo premi a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi; 8 Ricupero di spese. AZIENDE SPECIALI. 1. Cassa nazionale notariato; 2. Fondo culto. 3 Demanio forestale; 4. Agenzie giudiziarie; 5. Competenze per atti coattivi; 6. Proventi eventuali, utili e compensi diversi; 7. Ricupero crediti per cessioni stipendi.
Genova: Successioni	AZIENDE DELLO STATO. 1 Imposta di successione e tasse e diritti accessori; 2. Imposta di manomorta; 3. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie, estratti, ecc.; 4. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato; 5. Ricupero di spese. AZIENDE SPECIALI. 1. Multe, spese e competenze per atti coattivi; 2. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
Genova: Atti pubblici	AZIENDA DELLO STATO. 1. Registrazione degli atti pubblici con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti principali ed accessori; 2. Diritti di segreteria; 3. Credito fondiario; 4. Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato; 5. Ricupero di spese. AZIENDE SPECIALI. 1. Competenze per atti coattivi; 2. Proventi eventuali, utili e compensi diversi; 3. Cassa nazionale del notariato.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
Genova-Sampierdarena: Atti Giudiziari Bollo e Demanio	AZIENDA DELLO STATO. 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti principali ed accessori; 2. Tasse di bollo speciali sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione; 3. Tasse a debito; 4. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa di qualunque specie; 5. Pagamento di spese di giustizia civile e penale; 6. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. Depositi per spese di asta e di contratti e per le contravvenzioni alle leggi di bollo e circolazione veicoli; 7. Diritti per la significazione di atti giudiziari all'estero; 8. Tasse di concessioni governative, compresi i permessi di porto di armi e di caccia ed esclusi i diritti di segreteria; 9. Tassa di ammissione ai pubblici concorsi per l'adozione di libri di testo nelle scuole e per i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali; 10. Tasse sul pubblico insegnamento; 11. Vendita di tutte le specie di valori bollati, comprese le marche per le esazioni dei diritti metrici; 12. Bollazione con marche e visto per bollo; 13. Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento; 14. Tasse sugli scambi; 15. Tasse di bollo sulle note e conti di ristoranti e caffè; 16. Tasse di bollo sui trasporti; 17. Tasse sulle carte da giuoco; 18. Contravvenzioni relative a tutte le suddette tasse e corrispondenti depositi; 19. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. Eredità devolute allo Stato; 20. Demanio pubblico e mobiliare; 21. Provveditorato; 22. Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie; 23. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. AZIENDE SPECIALI. 1. Fondo culto; 2. Demanio forestale; 3. Vendita di marche per assicurazioni sociali e per la invalidità e vecchiaia; 4. Spese di giustizia e competenze per atti coattivi; Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari; 5. Proventi eventuali, utili e compensi diversi; 6. Ricupero crediti per cessioni di stipendio; 7. Vendita di marche e fascette per imposta amministrata dalla Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3989)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1939-XVII.

Approvazione del nuovo regolamento generale e delle nuove tariffe dei Magazzini generali di Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Vista la domanda in data 28 marzo 1938-XVI, presentata dalla S. A. Magazzini generali di Firenze, per ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento generale e delle nuove tariffe, che dovranno applicarsi alle merci depositate nei predetti Magazzini;

Vista la deliberazione 27 luglio 1939-XVII, mediante la quale il Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze ha, in seduta plenaria approvato il suddetto nuovo regolamento generale e le suindicate nuove tariffe;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati il nuovo regolamento generale e le nuove tariffe dei Magazzini generali di Firenze, in conformità del testo allegato alla surrichiamata deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze è incaricato di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(4005)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1939-XVII.

Nomina del cav. uff. rag. Ghiselli Vincenzo a commissario di vigilanza per la ditta Forti Giulio e figlio in Prato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 56 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Viste le istanze 26 giugno 1939-XVII con le quali il cav. uff. Forti Giulio in nome proprio ed in rappresentanza del figlio Mario, quali componenti la Società in nome collettivo Giulio Forti e figlio corrente in Prato ha chiesto l'autorizzazione a cedere lo stabilimento industriale, alcune striscie di terreno e l'azienda sociale alla « Società anonima industria tessile di Prato »;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1939-XVII, col quale ha autorizzato tale cessione con riserva di nominare il commissario di vigilanza che dovrà intervenire nell'atto di trasferimento in parola;

Visto l'elenco *b*) di cui agli articoli 52 e 53 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1939-XVII, n. 189, nella quale risulta compresa la suddetta Società in nome collettivo Giulio Forti e figlio;

Vista la dichiarazione 18 agosto 1939-XVII con la quale il sig. Forti Giulio in nome proprio ed in rappresentanza del figlio Mario ha rinunziato a ricorrere contro l'inclusione nell'elenco suddetto;

Decreta:

Il cav. uff. rag. Ghiselli Vincenzo è nominato commissario di vigilanza per la ditta Forti Giulio e figlio di Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

(4006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile immobiliare 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 442.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 7234, di L. 800, rilasciata l'8 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di Mesagne, per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rammazzo Antonio fu Francesco secondo l'art. 1267 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al notar Taberini Raffaele fu Alessandro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 443.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 483323, di L. 500, emessa il 15 aprile 1938 dall'Esattoria consorziale di Pinguente, per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vegliach Giacomo e Matteo fu Matteo, secondo l'art. 551 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al Vegliach Antonio fu Giacomo, Duori 16, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Pola l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 444.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 14284 (serie 3ª) di L. 100 e n. 597148 (serie 5ª) di L. 200, rilasciate il 30 giugno 1937 e 25 febbraio 1938 dall'Esattoria comunale di Venosa pel pagamento rispettivamente della terza, quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paradiso Francesco di Antonio, secondo l'art. 322 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Paradiso Francesco fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 445.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 632488, di L. 200, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'Esattoria consorziale di Pinguente del comune di Rozzo, per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cherbavaz Pietro ed Antonio fu Antonio, Cherbavaz Maria fu Antonio moglie di Edoardo Chervatin, Cherbavaz Giovanna fu Antonio moglie di Pietro Chervatin e Cherbavaz Matteo fu Matteo da Polie di Rozzo, secondo l'art. 28 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cherbavaz Matteo fu Matteo, Antonio, Giovanna, Maria fu Antonio, Polie 57-24, pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pola l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 446.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 327149 (serie 6ª), di L. 116,65, rilasciata il 27 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Atessa (Chieti), pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paolucci Sabatino fu Vincenzo sull'art. 825 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Paolucci Sabatino fu Vincenzo, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 447.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 1ª serie, n. 442135, di L. 133,50, rilasciata il 7 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Monreale, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leto Caterina fu Giuseppe ed altri secondo l'art. 222 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Tinaglia Marianna fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 448.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 268552 di L. 684, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Vibo Valentia, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Stagno d'Alcontres Maria Carla secondo l'art. 271 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla summenzionata Stagno D'Alcontres Maria Carla per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 448-II

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 268553 di L. 834 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Vibo Valentia per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Stagno d'Alcontres Maria Carla di Alberto secondo l'art. 303 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega dell'avv. Lo Torto Ignazio fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 449.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª, numero 582800 e n. 582877 serie 2ª, n. 894431 e 894640 di L. 115 la prima e L. 117 ciascuna le altre, emesse dall'Esattoria di S. Giorgio di Piano del comune di S. Pietro in Casale rispettivamente il 31 marzo, 19 aprile, 19 giugno e 31 agosto 1937 per versamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martelli Fernanda di Anacleto ed altri, secondo l'art. 86 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Sgarzi Ferdinando fu Aristide per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi da tale data senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bologna l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 450.

stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 1ª n. 754404 dell'importo di L. 200, rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Vallio per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Visentini Domenico fu Luigi, iscritta all'art. 79 terreni comune di Vallio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Visentini Domenico.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita a giustificazione della restituzione disposta dall'Intendenza di finanza di Brescia con ordinativo n. 140 di L. 216,50.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 451.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 305605 di L. 83,50 rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Mammola per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovutta dalla ditta Franconeri Francesco fu Giuseppe secondo l'art. 44 del ruolo terreni di detto Comune con delega al summenzionato Franconeri Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Palmi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 452.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 218487 (serie 1ª) di L. 900 rilasciata il 23 marzo 1937 dalla Esattoria di Sestri Levante (Genova) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baudrino Celestina fu Pietro in Bo sull'articolo 36 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega di Bo Olimpio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Genova, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 453.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 747522 (serie 7ª) di L. 200 rilasciata il 20 aprile 1938 della Esattoria di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) pel pagamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bambaci Silvio fu Luigi sull'art. 13 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Bambaci Silvio fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 454.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 845540 (serie 3ª) di L. 1300 rilasciata il 10 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Palermo pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Megna Provvidenza, Pietro, Grazia, Michele, Giovanna, Rosaria e Rosolino di Lorenzo e Megna Lorenzo fu Rosolino 1/8 usufr. sull'art. 12521 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Megna Giovanna fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 455

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 3ª numero 743506 di L. 166,80, serie 4ª n 572434 di L. 83,30 e serie 5ª numero 451907 di L. 166,60 emesse dall'Esattoria comunale di Fabriano

rispettivamente il 22 giugno, 8 ottobre e 3 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª-5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mearelli Leonardo fu Nicolò secondo l'articolo 411 terreni di detto Comune, con delega ad esso Mearelli Leonardo fu Nicolò per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 456.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 230734 (serie 1ª) di lire 1000, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Bordighera pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guglielmi Gio-Batta fu Giovanni secondo l'articolo 38 del ruolo terreni di Vallebona, con delega allo stesso Guglielmi Gio-Batta fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della pima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 457.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 602856 (serie 2ª) e n. 613716 (serie 2ª) di L. 200 ciascuna rilasciate rispettivamente il 26 marzo e 13 aprile 1937 dalla Esattoria del Governatorato di Roma pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Luciani Primo di Nicola, sull'art. 10751 del ruolo fabbricati del comune di Roma con delega allo stesso Luciani Primo fu Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Roma, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2951)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso (Belluno)

Nella seduta tenuta il 25 agosto 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso (Belluno) il sig. Pio Ceccato è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3958)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di tromba e trombone nel Regio conservatorio di musica di Palermo

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1939-XVII, che autorizza l'espletamento di concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista legge 5 gennaio 1939-XII, n. 274;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII.

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli e per esami, al posto di insegnante di tromba e trombone (gruppo *A*, grado 11°) nel Regio Conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 9700 più il supplemento di servizio attivo di L. 1900 iniziali.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la Causa Nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero del Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui essa è rilasciata. La firma di dette Autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale e per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove, o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle Autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere B), C), E), F) e G) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere A), D), I), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di famiglia. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere B), D), F), e G), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'Educazione Nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministero in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA D'ESAME

Se il candidato suona la tromba:

1. Eseguire con la tromba in si-b (cornetta):

a) uno dei seguenti concerti estratto a sorte dal candidato:

W. Brandt, op. 12-2° concerto in mi-b maggiore (con accompagnamento di pianoforte);

H. Blättermann - concertino per cornetta a pistoni;

b) un concerto o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra due presentati dal candidato:

c) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

D. Gatti - La scuola di perfezionamento per cornetta in si-b:

Studio in mi-b maggiore;

Studio in do maggiore;

Studio in la maggiore

V. J. Solomon - Dodici studi per cornetta in si-b:

Studio in si-b maggiore Studio in sol-b maggiore Studio in do minore	nn. 1, 2, 3, secondo l'edizione Fischer, Bremen.

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà per cornetta e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3. *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione ad un allievo designato dalla Commissione; la lezione si svolgerà su una breve composizione e uno studio scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Trascrivere, nel termine di quattro ore, per un complesso di trombe e tromboni, oppure di tube Wagneriane (flicorni) a scelta della Commissione, un brano di un corale per organo o pianoforte;

b) fare l'analisi formale ed armonica di una sonata classica per qualsiasi strumento, o di una composizione d'insieme per strumenti di ottone, assegnata due ore prima.

5 *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro in tutte le tonalità;

b) eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. Dar prova di conoscere la storia e la letteratura della tromba, le più importanti opere didattiche, la costruzione e il funzionamento tecnico della tromba e degli strumenti congeneri.

Se il candidato suona il Trombone:

1. Eseguire col trombone tenore a tiro:

a) F. David op. 4 - Concertino per trombone (con accompagnamento di pianoforte).

Uno studio estratto a sorte fra quattro della seconda parte del metodo sottoindicato di S. Peretti, presentati dal candidato.

Eseguire col trombone tenore a macchina:

b) P. Vidal - « Solo di concerto » per trombone (con accompagnamento di pianoforte).

c) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

D Gatti - « Metodo per cornetta e per tutti gli strumeni di ottone » - Parte 3ª:

Studio in mi-b maggiore (pag 60) Studio in fa minore (pag. 89) Studio in si minore (pag. 122);	secondo l'edizione Santojanni Napoli.

S. Peretti - « Nuova Scuola d'insegnamento del trombone tenore. Parte 2ª; studi di perfezionamento di autori diversi:

Studio in fa maggiore Studio in si-b maggiore Studio in la minore	nn. 7, 12, 14 secondo l'Edizione Ricordi.

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, un pezzo da concerto per trombone e pianoforte, assegnato dalla Commissione.

3. *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione ad un allievo designato dalla Commissione; la lezione si svolgerà su una breve composizione e uno studio scelti dalla commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Trascrivere, nel termine di quattro ore, per un complesso di trombe e tromboni oppure di tube Wagneriane (flicorni), a scelta della Commissione, un brano di un corale per organo o pianoforte;

b) fare l'analisi formale ed armonica di una sonata classica per qualsiasi strumento, o di una composizione d'insieme per strumenti di ottone, assegnata due ore prima.

5 *a*) leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro in tutte le tonalità;

b) eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. Dar prova di conoscere la storia della letteratura del trombone, le più importanti opere didattiche, la costruzione e il funzionamento tecnico del trombone e degli strumenti congeneri

A ciascun candidato saranno assegati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1 *a*), 1 *b*), 1 *c*) 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3995)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di armonia, contrappunto, fuga e composizione nel Regio conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli al posto d'insegnante di armonia, contrappunto, fuga e composizione nel Regio conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 18.600 più il supplemento di servizio attivo di L. 5100 iniziali.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare la ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti, Divisione IV), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n 43), abbiano già prestato ininterrotto servizio almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria

o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per le presentazioni delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero del Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i mutilati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria,

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette Autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle Autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *I*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*) e *G*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli che non potrà avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3096)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.